All. B)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL "FONDO DI SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA" ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO IN FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI

** ** **

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato,

RICHIAMATA

a) la propria delibera - Adunanza n. 19 del 28.06.2023- con cui veniva istituito un "Fondo di Solidarietà e Assistenza" in favore degli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato per sopperire al disagio economico transitorio, derivante da situazioni non prevedibili, di chi versa in stato di bisogno;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) Legge 31.12.2012 n. 247, emana il seguente

REGOLAMENTO

1. ***Costituzione del Fondo di Solidarietà e Assistenza***

1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, a far data dalla richiamata delibera e con decorrenza dal luglio dell'anno 2023, istituisce in favore degli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato, un "Fondo di Solidarietà e Assistenza" destinato a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di coloro che versino in gravi difficoltà economiche e, comunque, in stato di bisogno, attraverso l'erogazione di un contributo economico a titolo di atto di liberalità.

1.2 Detto Fondo viene costituito con uno stanziamento pari ad euro 100.000,00 (centomila/00 euro), attingendo alle riserve di liquidità dell'Ordine degli Avvocati di Prato.

1.3 Nell'ipotesi in cui al 31 dicembre di ogni anno, le erogazioni risultino essere state pari o inferiori alla dotazione del Fondo, il Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Prato, compatibilmente con le esigenze di bilancio e delle proprie disponibilità economiche, provvederà con apposita delibera a devolvere al Fondo stesso, l'importo necessario a ripristinare la sua dotazione iniziale al netto delle contribuzioni di cui al punto 1.5.

1.4 Nel caso in cui la dotazione del fondo non venga intaccato per un anno, l'anno successivo non sarà devoluto alcun importo.

1.5 L'entità di tale Fondo potrà essere aumentata da contribuzioni volontarie e/o donazioni da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato e/o di soggetti terzi, mediante bonifico bancario sul c/c Iban IT08V0306921529100000001527, con la causale "donazione Fondo di Solidarietà e Assistenza" Ordine degli Avvocati di Prato", nonché, ricorrendone le condizioni di bilancio, da speciali e straordinarie elargizioni disposte dal Consiglio.

2. Contributi previsti dal Fondo di Solidarietà e Assistenza

2.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche del Fondo come sopra determinate, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, in favore di ciascun iscritto che ne farà richiesta e dimostrerà di possedere i requisiti come di seguito previsti, pari ad una somma ricompresa fra euro 500,00 (cinquecento/00euro) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

2.2 Tutte le richieste che perverranno successivamente all'esaurimento delle somme devolute al Fondo, saranno comunque esaminate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato il quale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e delle proprie disponibilità economiche, valuterà le documentate gravi difficoltà economiche dell'iscritto che versi nelle condizioni come di seguito previste e individuerà, secondo i parametri di

cui al punto 5.4, tra tutte le domande pervenute quelle da accogliere rispetto a quelle da rigettare, previa elargizione straordinaria così come disposta al punto 1.5. All'iscritto la cui domanda sia stata accolta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, pari ad una somma ricompresa fra euro 500,00 (trecento/00euro) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato, con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

3. Domande per l'accesso al Fondo di Solidarietà e Assistenza.

A decorrere dal luglio dell'anno 2023, qualunque Avvocato iscritto negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato che vi abbia interesse, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, potrà depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato domanda scritta in carta libera con cui rivolge istanza per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di Solidarietà e Assistenza previsto dal seguente regolamento. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere depositate in originale e non è ammessa altra forma alternativa di deposito (quali ad esempio pec – raccomandata – fax - email).

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- l'indicazione da parte del soggetto istante dei dati anagrafici, del codice fiscale, del domicilio professionale, dell'indirizzo pec;
- l'indicazione degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante, ivi compresi i conviventi *more uxorio*, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare;
- una dichiarazione *ex* artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica del soggetto istante inerente: il

reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi - la titolarità anche *pro quota* di diritti reali – l'entità media di depositi bancari degli ultimi due anni, e il controvalore di strumenti finanziari e assicurativi nella disponibilità del soggetto istante alla data di presentazione della domanda – l'entità dei compensi percepiti dal soggetto istante e derivanti dalla propria attività professionale di avvocato a far data dai dodici mesi presenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

- una dichiarazione *ex* artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica di ciascun componente il nucleo familiare del soggetto istante ed inerente il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- indicazione specifica dei gravi motivi (professionali e/o personali e/o familiari) derivanti da situazioni non prevedibili, per i quali l'istante verserebbe in stato di grave difficoltà economica e/o stato di bisogno, comprovata da idonea documentazione; nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio devono essere, altresì, allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione relativa alle spese sostenute;
- una dichiarazione *ex* artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 con cui l'istante attesta di aver o meno già percepito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato altre erogazioni di contributi a titolo di atto di liberalità;
- copia fotostatica non autentica di un documento di identità del soggetto istante.

4. Definizione di stato di grave difficoltà economica.

Ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, per "stato di grave difficoltà economica" si intende la situazione in cui l'istante, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di far fronte alle esigenze primarie dell'attività

professionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento tasse professionali per la permanenza in albi ed elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine – pagamento canoni di locazione e/o rate mutuo ipotecario e/o utenze relative ai locali ove esercita la propria attività professionale – pagamento canoni locazione finanziaria relativi a beni strumentali alla propria attività.

5. Istruttoria e decisione.

5.1 Il Consiglio dell'Ordine, con riferimento a ciascuna domanda depositata, delegherà uno fra i suoi componenti per un esame preliminare dell'istanza e il compimento di eventuale attività istruttoria che potrà sostanziarsi nella richiesta di integrazione di documentazione presso l'interessato e/o nella sua audizione. Dell'eventuale audizione dovrà essere redatto sommario processo verbale.

5.2 Entro i 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della domanda, il Consiglio dell'Ordine, previa relazione del Consigliere istruttore delegato, provvederà a deliberare in merito alla istanza pervenuta, fatta eccezione per quelle eventuali istanze che richiedano un'istruttoria complessa e per le quali, su proposta del Consigliere istruttore, il Consiglio dell'Ordine potrà prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni il termine per la decisione.

5.3 Ai fini dell'emananda delibera, il Consiglio dell'Ordine, basandosi sulla domanda presentata e sulla documentazione posta a corredo della stessa, nonché sulla scorta degli esiti dell'istruttoria eventualmente compiuta, è libero di valutare, nella sua discrezionalità, se dichiarare inammissibile, rigettare o, viceversa, accogliere l'istanza, determinando in questo ultimo caso l'entità del contributo nei limiti sopra indicati all'art. 2.

5.4 Nel caso di presentazione di più domande di accesso al contributo che siano tutte meritevoli di accoglimento, nell'eventualità in cui la somma in dotazione al Fondo non sia sufficiente a consentire l'erogazione del contributo in favore di tutti i soggetti istanti, il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati, nell'individuare le domande da accogliere rispetto a quelle da rigettare dovrà considerare cumulativamente i seguenti parametri:

- situazione patrimoniale del nucleo familiare;
- particolari condizioni personali rappresentate e documentate dal soggetto istante;
- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nel senso di preferire un avvocato con minore anzianità professionale nella scelta del soggetto cui erogare il contributo richiesto.